

Lanciano, 27/1/12

Egr. Dott.

OGGETTO: CTU - R.G. 2030/10.

In merito alla bozza di CTU si devono effettuare le seguenti considerazioni:

- 1) In primo luogo si evidenzia che il CTU ha effettuato il conteggio con prescrizione dalla data della citazione e non dalla data della messa in mora del 10/7/09;
- 2) Si rileva, inoltre, che il saldo del conto corrente n. 45227/1 è stato girocontato sul conto corrente n. 423280901-65. Il CTU ha, invece, effettuato due conteggi distinti per i due conti corrente. Si richiede pertanto di effettuare il collegamento tra i conti come riportato accreditando il nuovo saldo del conto corrente n. 45227/1 sul conto corrente n. 4232850901-65 e naturalmente azzerare il conto 45227/1;
- 3) Inoltre si rileva che il consulente del giudice, come indicato a pag. 11 della relazione in bozza, ha applicato dal 30 ottobre 2008, per il conto corrente n. 4232809/01/65, il tasso convenzionale pattuito e successivamente variato.

Tale impostazione è scorretta in quanto in contratto del 30 ottobre 2008 (doc 48) pattuisce i tassi sull'apertura di credito fino al 31/3/09. Per tale motivo sul conto corrente n. 4232850901-65 dovranno essere applicati i tassi convenzionali per il solo periodo intercorrente tra il 30/10/08 ed il 31/3/09 e dal 1/4/09 alla fine applicare il tasso sostitutivo;

- 4) Per il conto corrente n. 100/400, già 27/7514 si evidenzia che il CTU ha applicato, per i tassi a debito, il tasso contrattuale poi successivamente modificato.

A tal proposito si rimarca che agli atti è stato depositato il contratto del conto oggetto d'esame datato il 9/6/87 il quale determina il tasso debitore con la seguente dicitura: *"tasso debitore: 15% + 1/8% nei limiti del fido"*. Lo stesso contratto all'art. 57 riporta che *"gli interessi...si intendono determinati alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza"*.

Tale contratto rileva in effetti una pattuizione del tasso di interesse ma quantifica le variazioni dello stesso tasso di interesse debitore secondo le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito. In un caso identico si pronuncia la Corte d'Appello

dell'Aquila n. 726/06 la quale stabilisce che "...è evidente come l'indicazione all'inizio dell'interesse dovuto dal correntista finisca con l'essere vanificata dalla successiva previsione che ne ancora la misura alle "condizioni usualmente praticate dalle Banca sulla piazza..." facendo applicare per tutto il rapporto il tasso legale pro tempore vigente.

Per tale motivo per il conto oggetto d'analisi si richiede il conteggio a tassi sostitutivi fino alla fine del rapporto.

- 5) Il consulente d'ufficio ha effettuato due ipotesi di conteggio in merito alla prescrizione: una ipotesi senza prescrizione e l'altra partendo dal saldo banca a dieci anni dalla citazione. Dalla data di dieci anni anteriori alla messa in mora si richiede invece l'applicazione del saldo zero per effetto della riconvenzionale spiegata dalla Banca come da numerose sentenze di cassazione: n. 23974 del 25/11/10, n. 1842 del 26/1/11, n. 9695 del 3/5/11;
- 6) In ultimo si evidenzia che per il calcolo del TEG il CTU ha effettuato due conteggi alternativi, evidenziando, in tutte e due le ipotesi vari sforamenti del tasso soglia. Una prima ipotesi utilizzando la formula della Banca d'Italia del 2009 ed una seconda (definita, a pag. 9 dallo stesso consulente d'ufficio, **il metodo più corretto per la determinazione del TEG**) la formula di matematica finanziaria per il calcolo del tasso effettivo.

A tal proposito si evidenzia quanto espresso dalla recentissima **Corte di Cassazione Sez. penale II** che con sentenza n. 46669/11, ha stabilito il seguente principio : *«Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell'elemento oggettivo»* .

«Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge – prosegue la Cassazione nella sentenza n. 46669 – non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli

organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito».

Visto quanto detto si ribadisce la totale inesattezza della formula della Banca d'Italia ritenendo corretta la formula seguente:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \frac{\text{COMPETENZE} * 365}{\text{NUMERI}}$$

Dove alla voce COMPETENZE occorre inserire gli Interessi, le CMS e le SPESE funzionali alla concessione del credito.

In conclusione si chiede al CTU di effettuare le seguenti modifiche ai conteggi effettuati:

- 1) nel calcolo con prescrizione decennale partire dal saldo zero alla data della messa in mora del 10/7/09;**
- 2) girocontare il saldo a credito del conto corrente n. 45227/1 sul conto n. 423280901-65;**
- 3) sul conto corrente n. 4232809/01/65 applicare il tasso convenzionale solo per il periodo intercorrente tra il 30/1/08 ed il 31/3/09;**
- 5) sul conto corrente n. 100/400 applicare il tasso sostitutivo.**

Si resta a disposizione per ogni ulteriore supporto e molto cordialmente La saluto.

Dott. Roberto Giansalvo
